

IN QUESTO NUMERO

- Legge di stabilità 2015 - Operazioni effettuate verso Enti pubblici (c.d. "split payment").
- La valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario è obbligatoria - Orientamento applicativo Aran 14.10.2014.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 (responsabile della sicurezza)- Interpello n. 24/2014 del 4 novembre 2014.
- Ragioneria Generale dello Stato: primi adempimenti per l'avvio della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici - G.U. n. 255 del 3 novembre 2014.
- Garante della Privacy: uso dei dati di localizzazione solo con precise garanzie. Un'icona dovrà essere ben visibile sullo smartphone del dipendente.
- Garante della Privacy: nessun dato sulla disabilità nelle graduatorie on line.
- Autorità Anticorruzione: Rendicontazione degli esiti dell'attività di vigilanza sulle segnalazioni in materia di trasparenza.
- La pubblicità delle Agenzie immobiliari è assoggettata all'imposta comunale sulla pubblicità - Corte di Cassazione - Sentenza 16 ottobre 2014, n. 21966.
- Ministero dell'Interno - Comunicato del 6 novembre 2014 - la tenuta del conto corrente postale dedicato all'addizionale comunale IRPEF è facoltativa.
- Ministero dell'Interno - Comunicato del 5 novembre 2014 - ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2014.
- Ministero dell'Interno - Comunicato del 4 novembre 2014 relativo al decreto IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze: La stima della capacità fiscale dei Comuni
- Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio).
- Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture.

Legge di stabilità 2015 - Operazioni effettuate verso Enti pubblici (c.d. "split payment").

Tra le principali disposizioni di natura fiscale contenute nel ddl della c.d. "legge di Stabilità 2015" (che ha appena iniziato l'iter parlamentare) si segnala il nuovo meccanismo del c.d. split payment e cioè un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti "in ogni caso" a versare l'IVA dovuta direttamente all'Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un DM attuativo.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri ed Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza, purché non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA.

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all'art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (annuale/trimestrale).

L'efficacia dello split payment è subordinato al rilascio da parte del Consiglio UE di una specifica autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

La valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario è obbligatoria - Orientamento applicativo Aran 14.10.2014.

In proposito. l'Aran ha ritenuto utile precisare quanto segue:

- a) in generale, si deve evidenziare che, base alle previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150, tutte le amministrazioni adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare non solo la performance organizzativa ma anche quella individuale, con riferimento a tutte le categorie di personale presenti nell'ente (dirigenti e non dirigenti);
- b) con riferimento poi alla particolare ipotesi del segretario comunale, si deve ricordare anche che allo stesso, l'indennità di risultato non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato; infatti, l'art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione di tale voce retributiva può avvenire solo nel rispetto delle

precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:

- 1) preventiva determinazione dell'ammontare della retribuzione di risultato che può essere riconosciuta al segretario, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;
- 2) preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale;
- 3) valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata, in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, in materia di definizione di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 (responsabile della sicurezza)- Interpello n. 24/2014 del 4 novembre 2014.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l'atto di interpello n. 24/2014 del 4 novembre 2014, ad oggetto "art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione dell'art. 31,

comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008", si è espresso in relazione al quesito se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge.

Il Ministero premette che la modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno.

Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest'ultimo.

A norma poi del comma 4 del suddetto articolo "Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32".

Il legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'articolo 31, comma 6, i casi in cui l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno debba necessariamente essere interno.

Pertanto, secondo il Ministero, il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda.

Sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.

Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere.

In tale quadro, dunque, il termine "interno" non può intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.lavoro.gov.it/sicurezzaalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx>

Ragioneria Generale dello Stato: primi adempimenti per l'avvio della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il MEF rende disponibile all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/In-evidenza/> un documento che elenca i primi adempimenti necessari per l'avvio della riforma contabile degli enti territoriali.

Per quanto riguarda gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (che non hanno partecipato alla sperimentazione), i loro organismi strumentali ed i loro enti strumentali in contabilità finanziaria il decreto legislativo n. 118 del 2011 richiede i seguenti adempimenti:

> affiancare i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per missioni e programmi (con funzioni conoscitive) agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014, che conservano la funzione autorizzatoria e valore giuridico ai fini della rendicontazione.

Entrambe le versioni del bilancio e del rendiconto riportano le medesime risultanze contabili (trattasi della classificazione dei medesimi dati con due differenti criteri). Il bilancio pluriennale predisposto secondo lo schema adottato nel 2014 ha valore autorizzatorio. Contestualmente all'approvazione del rendiconto della

gestione, a decorrere dal 2015, gli enti locali articolati in Istituzioni approvano il rendiconto consolidato (entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo);

- applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese;
- adozione del principio applicato della contabilità finanziaria,
- riaccertamento straordinario dei residui per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alla nuova configurazione del principio della competenza finanziaria
- applicazione del principio contabile applicato della programmazione e predisposizione del primo DEFR e DUP con riferimento al triennio 2016-2018.

Il MEF raccomanda il pieno coinvolgimento dell'ente nel suo complesso, e non solo degli uffici ragioneria e bilancio, nell'attuazione della riforma contabile prevista dal decreto legislativo n. 118/2011.

Rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici - G.U. n. 255 del 3 novembre 2014.

Nella G.U. n. 255 del 3 novembre 2014 è pubblicato il decreto del 6 ottobre 2014 che ridetermina il tasso di

interesse da corrispondere sulle somme versate sulle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il tasso d'interesse annuo posticipato da corrispondere, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è determinato nella misura dello 0,24 % lordo.

Garante della Privacy: uso dei dati di localizzazione solo con precise garanzie. Un'icona dovrà essere ben visibile sullo smartphone del dipendente.

Il Garante della Privacy, con provvedimento del 9 ottobre 2014 si è espresso in termini positivi sulla possibilità di utilizzare i dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, purché adottino adeguate cautele a protezione della loro vita privata.

A tutela della riservatezza dei dipendenti l'Autorità ha prescritto l'adozione di una serie di accorgimenti e stringenti misure di sicurezza.

Lo smartphone per le proprie caratteristiche è destinato a "seguire" la persona che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. Il trattamento dei dati di localizzazione può presentare,

quindi, rischi specifici per la libertà (es. di circolazione e di comunicazione), i diritti e la dignità del dipendente. Per questo motivo è necessario adottare specifiche misure volte a garantire che le informazioni visibili o utilizzabili dalla app siano solo quelle di geolocalizzazione, impedendo l'accesso ad altri dati, quali ad esempio, sms, posta elettronica, traffico telefonico. Il sistema dovrà essere configurato in modo tale che sullo schermo dello smartphone compaia sempre, ben visibile, un'icona che indichi ai dipendenti che la funzione di localizzazione è attiva.

Il provvedimento del Garante è reperibile su:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3505371>

Garante della Privacy: nessun dato sulla disabilità nelle graduatorie on line.

Il Garante della Privacy è nuovamente intervenuto a confermare che non è consentita la pubblicazione on line di graduatorie in cui siano indicati dati sulla disabilità.

Il Garante privacy ha dichiarato illeciti il trattamento di dati e la diffusione su internet di informazioni sulla salute e di altri dati non pertinenti .

Si tratta, nel caso specifico di una graduatoria di docenti corredata da una legenda che dava conto dei benefici connessi alla graduatoria

stessa, come la precedenza nell'assegnazione della sede per le persone con gravi invalidità e i relativi titoli di preferenza per gli insegnanti non vedenti. La graduatoria inoltre recava in chiaro, oltre ai dati identificativi degli interessati, il codice fiscale e il numero di figli a carico, informazioni risultate eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità della pubblicazione.

Inoltre, i dati in questione erano immediatamente reperibili in rete tramite l'inserimento delle generalità degli interessati nei più diffusi motori di ricerca.

Il provvedimento del Garante è reperibile su:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3505289>

Autorità Anticorruzione: Rendicontazione degli esiti dell'attività di vigilanza sulle segnalazioni in materia di trasparenza.

L'Autorità ha deciso di rendere noti, con aggiornamento periodico, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta a seguito delle segnalazioni ricevute sull'inosservanza degli obblighi di pubblicazione.

Si tratta prevalentemente delle segnalazioni pervenute mediante la piattaforma web Comunica con l'Autorità.

Alla data del 24 ottobre 2014, l'Autorità ha:

- accertato 163 enti inadempienti sugli obblighi di trasparenza e richiesto agli stessi di adeguarsi alle previsioni del d.lgs. 33/2013, entro una scadenza prestabilita, rimuovendo le inosservanze accertate;
- accertato l'infondatezza di 12 segnalazioni e disposto la loro archiviazione.

L'Autorità rende disponibile all'indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/?p=14119>
il prospetto sintetico di rendicontazione dal quale risultano, suddivise per comparto, le amministrazioni monitorate e, per ciascuna di esse, la/le inosservanza/e segnalata/e e gli esiti delle verifiche condotte dalla struttura operativa dell'Autorità.

La pubblicità delle Agenzie immobiliari è assoggettata all'imposta comunale sulla pubblicità - Corte di Cassazione - Sentenza 16 ottobre 2014, n. 21966.

La Corte di cassazione si è espressa a favore di un Comune che si era visto annullare un avviso di accertamento che pretendeva di assoggettare ad imposta comunale di pubblicità i cartelli esposti nelle vetrine di una agenzia immobiliare raffiguranti le case in vendita o in locazione, con le relative descrizioni, e contenenti il logo dell'agenzia per i quali, secondo il Comune, era stata omessa la dichiarazione e il versamento

dell'imposta.

In primo grado la Commissione Regionale aveva sostenuto che la vetrina deve considerarsi alla stregua dello scaffale di un qualsiasi esercizio commerciale, avente lo scopo di contenere i prodotti trattati e la loro mera descrizione; ancorché effettuata su un cartoncino che riporta il logo dell'agenzia.

L'Amministrazione Comunale al contrario aveva sostenuto che "I cartelli pubblicitari "de quibus" sono idonei a far conoscere a tutti i passanti, che vedono e/o leggono i cartelli pubblicitari, l'attività ed il prodotto dell'agenzia che si concretizza nel mettere in contatto le persone che cercano un immobile con quelle che lo vendono o lo pongono in locazione".

Nel merito, la Corte di Cassazione ha sostenuto che ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 507/93 il presupposto dell'imposta di pubblicità è costituito dalla "diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile".

Inoltre, "Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato".

È innegabile pertanto che l'esposizione di un cartello contenente la descrizione

di un immobile offerto in vendita o in locazione ha lo scopo di promuoverne la domanda (e, quindi, di promuovere la domanda del servizio di intermediazione necessario per pervenire alla conclusione dell'affare), con la conclusione che l'esposizione nella vetrina dei locali di un'agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobile offerti in vendita o in locazione integra il presupposto impositivo dell'imposta di pubblicità, perché assolve alla funzione di pubblicizzare (anche senza l'adozione di modalità di rappresentazione di carattere reclamistico) tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi e contestualmente, di promuovere l'accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall'agenzia; e ciò anche a prescindere dalla presenza, su detti cartelli, del logo e dei recapiti dell'agenzia, in quanto la promozione dell'attività di mediazione svolta dall'agenzia costituisce effetto immediato e diretto della promozione dell'affare la cui mediazione sia stata affidata all'agenzia.

Ministero dell'Interno - Comunicato del 6 novembre 2014 - la tenuta del conto corrente postale dedicato all'addizionale comunale IRPEF è facoltativa.

Con comunicato del 6 novembre 2014, il Ministero dell'Interno, rende noto che a seguito delle disposizioni dettate dall'articolo 35, commi 8 - 13, del

decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, in materia di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, la circolare del 24 marzo 2012 n. 11 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che le entrate spettanti ai comuni soggetti al regime di tesoreria unica, di cui alla legge 720/84, riscosse tramite modello F24, tra cui rientra anche l'addizionale comune IRPEF, sono accreditate sulle contabilità speciali intestate ai singoli enti.

Pertanto, la modifica normativa richiamata rende facoltativa, da parte di ogni singolo comune, ove ricorrano i presupposti, la tenuta del conto corrente postale dedicato alle somme spettanti ai comuni a titolo di addizionale comunale IRPEF, senza obbligo di comunicazione al Ministero dell'Interno dell'eventuale sua chiusura.

<http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com061114.html>

Ministero dell'Interno - Comunicato del 5 novembre 2014 - ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2014.

Il Ministero dell'Interno rende noto che è stato firmato in data 24 ottobre 2014 il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze concernente la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle

province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2014.

Gli importi delle singole quote del Fondo, al netto delle riduzioni e dei recuperi operati per la c.d. "spending review" sono indicati nell'allegato A dello stesso decreto e le province interessate possono tenerne conto ai fini della predisposizione delle occorrenti variazioni al bilancio di previsione 2014.

Il provvedimento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è stato emanato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che prevede, per l'anno 2014, la conferma delle modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, già adottate con precedente decreto del 4 maggio 2012.

I dati sono reperibili su: http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com051114all_b.pdf

Ministero dell'Interno - Comunicato del 4 novembre 2014 relativo al decreto IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali.

Il Ministero dell'Interno rende noto che è stato firmato il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'attribuzione ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni siciliana e Sardegna, del

contributo, per un importo complessivo di 110,7 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, a titolo di rimborso del minor gettito IMU derivante dalle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e dalle esenzioni IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, ed è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

Il relativo elenco delle attribuzioni è pertanto confermato ed i comuni interessati possono quindi ora tenerne conto ai fini della predisposizione delle occorrenti variazioni al bilancio di previsione 2014.

Il pagamento avverrà nei prossimi giorni.

Le attribuzioni sono reperibili su <http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190914all.pdf>

Ministero dell'Economia e delle Finanze: La stima della capacità fiscale dei Comuni.

Al fine di pervenire ad una stima puntuale della capacità fiscale dei Comuni italiani appartenenti alle regioni a Statuto ordinario, è stato costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un gruppo di lavoro che ha elaborato un documento contenente una riflessione sia teorica, sul concetto di capacità fiscale, sia tecnico-statistica, sui metodi di misurazione della capacità fiscale, definita come valore attuale massimo del gettito da

entrate proprie prodotto da un ente locale nel lungo periodo.

Il documento è reperibile su:
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/Relazione_capacitax_fiscale_03112014.pdf

Criteria interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nuova disciplina del soccorso istruttorio).

Secondo l'Autorità Anticorruzione (ex AVCP) la reale portata innovativa del comma 1-ter dell'art. 46 del Codice deve essere ravvisata nel fatto che il legislatore ha avvertito la necessità di richiamare le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 38 - che, di fatto, introducono la più ampia possibilità di sanatoria in ordine alle carenze documentali (elementi e dichiarazioni) - in seno ad un articolo che concerne «Documenti e informazioni complementari» nonché la «Tassatività delle cause di esclusione».

Il comma 1-ter dell'art. 46, ritiene applicabile il meccanismo introdotto dal comma 2-bis dell'art. 38 ad ogni ipotesi di incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (ivi compresi, si ritiene, quelli da produrre a comprova dei requisiti speciali, professionali o prescritti a

dimostrazione della qualità).

Ciò induce a ritenere che la disposizione in parola introduca, inevitabilmente, delle importanti novità sulla disciplina delle cause tassative di esclusione, di cui al comma 1-bis della stessa disposizione.

Con tali premesse l'Autorità ha predisposto una bozza di Determinazione "Criteria interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163" che si prefigge lo scopo di fornire guida ed assistenza alle stazioni appaltanti, nell'individuazione delle omissioni, incompletezze ed irregolarità sanabili con riferimento agli elementi e alle dichiarazioni che i concorrenti devono produrre in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara, riconducibili alle diverse categorie delle cause tassative di esclusione già oggetto di disamina nella Determinazione n. 4/2012, verificandone le disposizioni di riferimento ed evidenziandone il carattere di resistenza, ovvero di cedevolezza, rispetto alla nuova disciplina.

L'Autorità ha deliberato di effettuare una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni coinvolte sul testo della futura determinazione.

I soggetti interessati possono far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 19 novembre.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/BozzaDet.Cons.nov2014.pdf>

Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture.

L'articolo 64, comma 4-bis, del Codice stabilisce che bandi di gara sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità.

Al fine di adempiere al disposto normativo, l'Autorità ha elaborato un modello per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori ordinari.

Tale bando-tipo riguarda tutti gli appalti di servizi e forniture ad eccezione dei servizi di pulizia per i quali occorre fare riferimento al bando-tipo n.1/2014.

Lo scopo del bando-tipo è quello di regolare gli aspetti comuni alle molteplici e diversificate tipologie di appalto presenti nel settore, così da omogenizzare i comportamenti delle stazioni appaltanti e semplificare l'attività di predisposizione della documentazione di gara, con benefici attesi in termini di maggiore partecipazione alle gare e riduzione del contenzioso.

Il bando-tipo potrà costituire il punto di riferimento per elaborare, anche sulla base delle osservazioni

provenienti dagli operatori del mercato, modelli per ulteriori procedure o sistemi di affidamento, ovvero modelli specifici di settore su materie o ambiti che l'Autorità riterrà particolarmente rilevanti o critici.

Il modello assume la forma di uno schema disciplinare di gara nel quale, oltre a ad essere riprodotte le cause tassative di esclusione già indicate nella determinazione n. 4/2012, sono contenute le ulteriori puntuali indicazioni sulla gestione della procedura gara.

In particolare, il modello prevede l'aggiudicazione dei contratti secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed evidenzia gli aspetti fondamentali delle procedure di affidamento, quali la necessità di effettuare un'attenta progettazione e programmazione dei servizi/forniture e di utilizzare strumenti volti a promuovere la concorrenza in gara e a favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese.

L'Autorità ha deliberato di effettuare una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni coinvolte sul testo della futura determinazione.

I soggetti interessati possono far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 20 novembre.

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/pdf/BandoTipoServForn10.2014.pdf>